

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, DE PAOLI, ANTONIO BRUNO, CARIGLIA, CIAMPAGLIA,
COSTI, FERRAUTO, OCCHIPINTI, PAPPALARDO, ROMEO, VIZZINI**

Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Presentata l'11 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la sua attuale struttura e la sua organizzazione, non risponde più alle esigenze del mondo agricolo e non è più in grado di rispondere con la necessaria agilità nemmeno ai suoi compiti di mediazione tra la Comunità economica europea e le regioni.

Risale alla IX legislatura la presentazione del disegno di legge n. 2745 proposto dal Ministro Pandolfi, approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera il 29 marzo del 1985 per una riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'istituzione delle regioni, come è noto, l'amministrazione nazionale per l'agricoltura e le foreste ha perso gran parte delle sue funzioni che sono state delegate alle regioni.

Il movimento per ottenere una riforma dell'amministrazione centrale prende vita agli inizi degli anni ottanta.

Migliaia di agricoltori, grazie ad una lodevole iniziativa della Confagricoltura, sottoscrissero la proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di un Ministero per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente. Un'iniziativa lungimirante che in pratica non fece nessun passo avanti e che decadde per lo scioglimento delle Camere.

Non più roseo destino spettò al disegno di legge di iniziativa governativa proposto dal Ministro Pandolfi e decaduto con il concludersi della IX legislatura. L'articolato di quel disegno era il frutto di una approfondita serie di studi tecnici compiuti dalla commissione presieduta dal consigliere di Stato Faraone e della con-

fortante adesione dei partiti della maggioranza.

L'iniziativa fu bloccata perché si disse allora che la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste non poteva procedere disgiunta da una revisione d'insieme dello *status* delle pubbliche amministrazioni che, con l'istituzione delle regioni, avevano subito decentramenti di competenze.

È stato purtroppo un temporeggiare vano che non ha fatto altro che aggravare una situazione già difficile.

Oggi il problema si pone in modo indifferibile.

I motivi sono di varia natura, ma tutti di indiscutibile validità.

È venuto il momento di trarre tutte le conseguenze delle profonde innovazioni che nel settore agricolo sono state introdotte dall'attuazione dell'ordinamento regionale. Questo non vuol dire che, poiché le regioni legiferano sull'agricoltura, il Paese non ha più bisogno di un Ministero. Anzi, la revisione dovrà fare giustizia di affrettati scorpori di funzioni, direzioni generali e di organi periferici, operati con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

In realtà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risultò allora menomato e non certo riformato. Bisognerà fare giustizia degli errori di allora anche alla luce di una ventennale esperienza delle modifiche introdotte.

Si è parlato di una rivoluzione copernicana delle gestioni dell'agricoltura, ma la rivoluzione la stanno già facendo i settori della produzione agricola e quelli della commercializzazione dei prodotti, la sta facendo il settore agroalimentare che si orienta a gestire, non più soltanto i mercati e le possibilità che questi offrono, ma anche la programmazione produttiva e quella della promozione dei prodotti.

Questo è un settore di grandissima importanza; lo è per la mole dei valori che investe e mette in moto, lo è per ogni cittadino che di fronte alle azioni progettuali del settore agroalimentare può diventare insignificante granello di sabbia,

incapace di competere con la mole degli interessi che propongono convincenti argomenti, occulti e non, per l'acquisto e il consumo di questo o quel prodotto.

In questo campo di attività, quello di un progetto globale della produzione al consumo, l'amministrazione centrale dell'agricoltura e dell'alimentazione ha ruoli di primaria importanza da svolgere: da una parte la difesa del cittadino consumatore, difesa del suo portafoglio e della sua salute, dall'altra la difesa dell'agricoltore e dei suoi redditi, non più con l'acquisto del sovraprodotto e le conseguenti distruzioni, ma con il ricorso alla programmazione della produzione, alla promozione del prodotto e all'organizzazione dei mercati.

Sono compiti e funzioni che debbono essere affidati ad una amministrazione centrale che, fruendo della collaborazione di tutte le regioni, trasferisca, in un quadro di carattere nazionale, europeo e internazionale, le sue possibilità di intervento per conseguire gli obiettivi di fondo di difesa dell'agricoltore e del consumatore.

È necessario ricondurre a responsabilità centrali dell'amministrazione agricola una tale funzione di progetto, anche per dar vita ad un'inversione della tendenza che ha visto una crescente delega di funzioni dall'attuale Ministero alle organizzazioni agricole sindacali e professionali.

Non possiamo dimenticare che l'agricoltura contribuisce con 60 mila miliardi di prodotto lordo vendibile all'edificazione della ricchezza nazionale.

Ma i valori dell'agricoltura non stanno soltanto nelle rispettabili cifre della produzione, stanno anche nella conservazione dei prezzi a basso livello, cosa che dà un contributo primario nella lotta all'inflazione, nonché nel costume di vita fatto di morigeratezza e attaccamento alle tradizioni esemplari.

Nel loro insieme questi valori del mondo agricolo costituiscono un patrimonio degno del massimo rispetto. Ed è anche per questo motivo che più grave diventa l'omissione colposa delle forze poli-

tiche di fronte all'urgenza di dotare l'agricoltura e il suo mondo di una struttura centrale amministrativa al passo con i tempi e con le esigenze dei cittadini, agricoltori o consumatori che siano.

È nel quadro di queste considerazioni e nella speranza dell'avvio di un approfondito esame in sede parlamentare della necessità di riorganizzare e dotare di nuovi

compiti il nostro attuale Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbiamo deciso la ripresentazione dei contenuti del disegno di legge dell'allora Ministro Pandolfi decaduto con il concludersi della IX Legislatura. A completamento della presente relazione si allegano alcune tabelle esplicative che contribuiscono ad una migliore comprensione dell'articolato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1

Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Situazione al 31 dicembre 1984 — Riepilogo generale.

R U O L I	Organici al 1° luglio 1970	Organici dopo applicazione D.P.R. n. 11 del 1972 e D.P.R. nn. 616-618 del 1977	Riduzioni ex lege 24 maggio 1970, n. 336	Indisponibilità ex articolo 67 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748	Disponibilità organica attuale	Personale presente in organico	POSTI VACANTI			TOTALE
							messi a concorso	da mettere a concorso	accantonamenti di legge (comprese le assunzioni obbligatorie ex lege n. 482 del 1968)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-c-d) = (e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(g+h+i) = (l)
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA										
A) Dirigenti generali	—	9	—	—	9	9	—	—	—	—
Amministrativi	—	45	—	—	45	45	4	1	3	8
Tecnici	—	62	—	1	61	30	12	—	11	23
B) Carriera direttiva										
Amministrativa	761	328	5	101	222	188	9	25	—	34
Tecnici	2.055	423	2	—	324	498	28	4	—	34
C) Carriera di concetto										
Amministrativa	545	331	40	—	291	265	15	11	—	26
Tecnica	2.112	277	2	—	275	506	21	12	1	34
D) Carriera esecutiva										
Amministrativa	1.850	421	41	—	380	332	14	22	12	48
Tecnica	50	15	—	—	15	15	—	—	—	—
E) Carriera ausiliaria										
Amministrativa	1.555	270	42	—	228	166	25	16	21	62
Tecnica	458	92	6	—	86	72	9	5	—	14
F) Operai	589	310	45	—	265	190	31	37	7	75
ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA										
G) Carriere direttive scientifiche di sperimentazione agraria	557	549	15	503	400	81	22	—	103	127
H) Altre carriere	684	684	57	—	627	500	70	29	28	230
Totali ...	11.216	3.816	258	209	3.349	2.763	319	184	83	586

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 2

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
A) <i>Dirigenti:</i>			
Dirigenti generali	9	+ 1	10
Dirigenti superiori amministrativi	12	+ 1	27 (1)
Dirigenti superiori tecnici	14		
Primi dirigenti amministrativi	33	+ 25	98 (1)
Primi dirigenti tecnici	40		
Dirigenti superiori ecologia	1		
Primi dirigenti ecologia	1		
Dirigenti superiori pesca	1	- 7 (2)	—
Primi dirigenti pesca	2		
Primi dirigenti analisti	2		
Totali ...	115	+ 20	135

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

(2) I ruoli del servizio di ecologia, di pesca e degli analisti vengono soppressi e disciplinati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della proposta di legge.

Segue: TABELLA 2

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
B) <i>Direttivi:</i>			
Direttivi amministrativi	207		
Direttivi tecnici-ispettori	236		
Direttivi ecologia	10		
Analisti servizio repressione frodi	80		
Direttivi pesca	7		
Direttivi amministrativi ex enti riforma fondiaria esaurimento	3		
Direttivi tecnici ex enti riforma fondiaria esaurimento	1	179	743 (1)
Direttivi genio rurale ex enti riforma fondiaria esaurimento	2		
Direttivi amministrativi ruolo speciale esaurimento	3		
Direttivi tecnici ruolo speciale esaurimento	3		
Direttivi amministrativi alimentazione esaurimento	9		
Direttivi ruolo esaurimento servizio repressione frodi	3		
Totali ...	564	179	743

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Segue: TABELLA 2

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
Servizi contabili	234		
Tecnici esperti	211		
Assistenti rurali	9		
Disegnatori cartografici servizio pesca	1		
Servizi contabili enti riforma fondiaria esaurimento	3		
Tecnici geometri riforma fondiaria esaurimento	8	290	856 (1)
Tecnici agricoltura enti riforma fondiaria esaurimento	6		
Amministrativi ruolo speciale esaurimento	6		
Tecnici ruolo speciale esaurimento	5		
Esperti tecnici - Servizio repressione frodi esaurimento	35		
Segretari contabili alimentazione	48		
Totali ...	566	290	856

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Segue: TABELLA 2

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
D) <i>Carriera esecutiva.</i>			
Esecutivi	294		
Assistenti servizi pesca	4		
Esecutivi enti riforma fondiaria esaurimento	10		
Esecutivi ruolo speciale esaurimento	3		
Assistenti tecnici servizio repressione frodi esaurimento	7	485	880 (1)
Esecutivi alimentazione esaurimento	71		
Esecutivi Governo alleato Trieste	2		
Ruolo sorveglianti istituti incremento ippico	4		
Totali ...	395	485	880

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
Commessi	212		
Autisti	61		
Custodi servizio ecologia	6		
Commessi enti riforma fondiaria esaurimento	2		
Autisti enti riforma fondiaria esaurimento	3		
Commessi del cessato Governo alleato di Trieste - esaurimento	2	114	428 (1)
Autisti ruoli speciali esaurimento	1		
Piscicoltori servizio pesca	8		
Commessi alimentazione esaurimento	12		
Autisti alimentazione esaurimento	1		
Palafrenieri	6		
Totali ...	314	114	428

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
F) Operai.			
Operai permanenti	225	}	265
Operai bonifica	40		
Guardie scuderia (1)	—		
Totali ...	265	—	265

(1) Vi sono 49 posti di guardie scuderia degli istituti di incremento ippico, ma sono stati soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Il personale resta tuttavia amministrato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino all'inquadramento nei ruoli regionali.

TABELLA 3

*Personale addetto alla repressione delle frodi
(compreso nelle precedenti tabelle a raffronto).*

Carriera	Addetti attuali	Addetti previsti nella proposta di legge	Differenza
Direttiva	215	300	+ 85
Concetto	143	225	+ 82
Esecutiva	32	250	+ 218
Ausiliaria	28	125	+ 97
Totali ...	418	900	+ 482

TABELLA 4

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
A) Direttivi.			
Direttori	23	—	23
Direttori di sezione	144	—	144
Sperimentatori	336	50	386
Sperimentatori talassografici (1)	—	—	—
Segretari amministrativi	23	22	45
B) Concetto.			
Segretari contabili	31	63	262 (2)
Esperti	168		
C) Esecutivi.			
Coadiutori	132	—	132
D) Ausiliari.			
Preparatori	163	—	273 (2)
Commessi	66		
Autisti	44		
Totali ...	1.130	135	1.265

(1) Vi sono 5 posti per gli istituti di sperimentazione talassografica che sono stati soppressi. Le relative funzioni sono state assorbite dal CNR (decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439).

(2) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

TABELLA 5

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Riepilogo complessivo.*

Ruoli e qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.			
Dirigenti	115	20	135
Carriera direttiva	564	179	743
Carriera di concetto	566	290	856
Carriera esecutiva	395	485	880
Carriera ausiliaria	314	114	428
Operai	265	—	265
Totale ...	2.219	1.088	3.307
SPERIMENTAZIONE AGRARIA.			
Carriera direttiva	526	72	598
Carriera di concetto	199	63	262
Carriera esecutiva	132	—	132
Carriera ausiliaria	273	—	273
Totale ...	1.130	135	1.265
Totali complessivi ...	3.349	1.223	4.572

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è articolato in direzioni generali aventi le seguenti attribuzioni:

a) direzione generale degli affari generali e del personale: stato giuridico, carriera e trattamento economico del personale; aggiornamento professionale del personale, razionalizzazione delle procedure e organizzazione del lavoro; amministrazione dei beni mobili ed immobili; ispezioni ed accertamenti sull'attività dei servizi centrali e decentrati; contratti, contratti agrari; nomina dei commissari e dei commissari aggiunti per gli usi civici; predisposizione dei provvedimenti di legittimazione in materia di usi civici; affari di carattere generale non rientranti nelle competenze delle altre direzioni generali; vigilanza sugli istituti ed enti vigilati dal Ministero, esclusi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

b) direzione generale della produzione e dei mercati: funzioni in materia di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli soggetti alle disposizioni della politica agricola comune; accordi comunitari commerciali di associazione e di adesione; armonizzazione in sede di Comunità economica europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel settore dei prodotti agricoli e delle sostanze di uso agrario; interventi nazionali per la regolazione del mercato agricolo; iniziative e provvedimenti nazionali per lo sviluppo della produzione agricola ed agro-alimentare, degli allevamenti e delle colture; valorizzazione dei prodotti agro-alimentari (marchi di qualità, denominazioni di origine) e disciplina dei prodotti stessi soggetti a regime autorizzatorio; iniziative nazionali nel settore dell'alimenta-

zione, *Codex alimentarius*; riconoscimento, vigilanza e finanziamento delle associazioni dei produttori ortofrutticoli nonché delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori; accordi interprofessionali;

c) direzione generale delle strutture e dei servizi: iniziative ed interventi nazionali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune; adempimenti statali concernenti il fondo di solidarietà nazionale; interventi statali in materia di bonifica, irrigazione e difesa idraulica; interventi statali in materia di impianti di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; attività di promozione commerciale all'interno; interventi nel settore agro-industriale; credito agrario ed amministrazione dei fondi di rotazione statali; interventi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) direzione generale della programmazione, della ricerca e degli studi: programmazione in agricoltura; predisposizione del bilancio annuale e pluriennale del Ministero; studio dei problemi riguardanti il comparto agro-alimentare; ricerca e sperimentazione; coordinamento e vigilanza nei confronti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria; raccolta, comparazione, analisi e diffusione dei risultati in materia di produzione agricola e di mercato; sistema informativo del Ministero; laboratorio centrale di idrobiologia; ufficio centrale di ecologia e meteorologia agraria; fitopatologia e gabinetto entomologico; mezzi tecnici di produzione;

e) direzione generale dell'economia montana e delle foreste: iniziative ed interventi di interesse nazionale e per l'attuazione delle disposizioni della politica agraria comune nel settore forestale e del legno nonché per la valorizzazione e la sistemazione delle zone montane; direzione e amministrazione del Corpo forestale dello Stato; interventi di salvaguardia dell'ambiente naturale e coordinamento della protezione della flora e della

fauna; amministrazione e gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali; determinazione delle opere e dei mezzi di protezione dei boschi dagli incendi; amministrazione e gestione ai fini di ricerca e sperimentazione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali attribuiti allo Stato;

f) direzione generale delle relazioni internazionali: coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti agricoli internazionali con i Paesi esterni all'area delle Comunità europee; collaborazione con il Ministero degli affari esteri per le iniziative finalizzate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo agli aiuti alimentari; problemi attinenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); rapporti con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di cooperazione scientifica internazionale in agricoltura; tenuta dell'elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale di cui all'articolo 4.

ART. 2.

1. L'ispettorato centrale esercita le funzioni inerenti: alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale; al controllo sull'applicazione delle provvidenze e delle agevolazioni nazionali e comunitarie nonché sulla osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie; al controllo di qualità alle frontiere e, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero.

2. L'ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale; opera in collegamento con i nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri e con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza.

3. Nell'ambito dell'ispettorato centrale è istituito il laboratorio centrale per le analisi di revisione da effettuare sulle analisi espletate in prima istanza dagli uffici regionali e interprovinciali di cui al comma 2. Il laboratorio centrale effettua, su richiesta, la revisione delle analisi eseguite da altri organi statali operanti nel settore della repressione frodi ed ogni altro accertamento analitico necessario all'amministrazione centrale o all'autorità giudiziaria, qualora ne facciano richiesta.

4. L'ispettorato centrale può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari mediante la stipula di apposite convenzioni che possono avere durata triennale.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, è determinato il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 2.200 milioni, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992.

ART. 3.

1. Alla gestione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai fini di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è preposto l'ufficio speciale per la gestione del demanio agro-forestale dello Stato, ordinato in divisioni nell'ambito della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. L'ufficio speciale di cui al comma 1 può assumere la gestione di altri beni del demanio dello Stato, di amministrazioni ed enti pubblici e di privati, secondo apposite convenzioni.

3. L'ufficio speciale si avvale delle strutture della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali e del personale del Corpo forestale dello Stato, ha bilancio e gestione autonomi ed è amministrato secondo le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, in quanto compatibili.

ART. 4.

1. Presso la direzione generale delle relazioni internazionali di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, è istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 può essere iscritto personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre pubbliche amministrazioni, avente particolari competenze nella materia di cui al medesimo comma 1, nonché esperti estranei alla pubblica amministrazione.

3. Dall'elenco di cui ai commi 1 e 2 sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero con qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

ART. 5.

1. La direzione generale della produzione e dei mercati è ordinata, oltreché in divisioni per la trattazione di problemi intersettoriali connessi ai rapporti con organismi comunitari ed internazionali, in uffici distinti per settori merceologici che raggruppano una divisione per i problemi comunitari ed una per lo sviluppo produttivo.

ART. 6.

1. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché gli organici degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. I posti portati in aumento, pari a complessive 1.223 unità, possono essere coperti in ragione di 400 unità nel biennio 1992-1993, di 300 unità nell'anno 1994 e di 523 unità nell'anno 1995.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 8.750 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e in lire 15.250 milioni per l'anno 1994.

ART. 7.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla ripartizione delle divisioni fra le direzioni generali e l'ispettorato centrale, al loro raggruppamento in uffici, alla determinazione delle loro competenze, alla attribuzione di funzioni ai consiglieri ministeriali, alla distribuzione dei consiglieri ministeriali aggiunti e dei vice-consiglieri ministeriali, nonché alla determinazione dei posti per ciascuna qualifica funzionale dei singoli ruoli e della pianta organica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina per ciascuna divisione del Ministero e per ciascun organo decentrato previsto al comma 2 dell'articolo 2, l'assegnazione di un primo dirigente appartenente al ruolo amministrativo o al ruolo tecnico con funzioni di capo ufficio.

3. I ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi ed il relativo personale è inquadrato nei ruoli organici del Ministero conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Il perso-

nale stesso è collocato in detti ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che ad esso spetta secondo l'anzianità maturata nella qualifica già ricoperta.

4. Le stesse modalità di cui al comma 3 si applicano al personale di cui ai quadri E, F, G della tabella XI, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 8.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, compresi quelli portati in aumento dalla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministro per le finanze » con quello al « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

4. Nei concorsi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3, le commissioni esaminatrici sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministero delle finanze » con quello al « Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifi-

che iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

ART. 9.

1. Per la migliore organizzazione del lavoro nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, nonché per la razionale ripartizione dei carichi di lavoro tra gli addetti, ai fini del conseguimento della maggiore produttività nell'espletamento dei compiti istituzionali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per il triennio 1992-1994, a stipulare apposite convenzioni con istituti od enti specializzati, che abbiano ad oggetto la esecuzione dei necessari studi e ricerche. Il relativo onere è determinato in complessive lire 400 milioni ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992.

ART. 10.

1. Restano in vigore le disposizioni non incompatibili con la presente legge. In particolare nulla è innovato per quanto riguarda le norme sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, nonché quelle sugli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e quelle relative all'AIMA di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Parimenti nulla è innovato per quanto concerne le norme sull'ordinamento e sui compiti del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e successive modificazioni. Restano altresì invariate le tabelle organiche del Corpo medesimo fino alla riorganizzazione di esso.

2. Le disposizioni concernenti le competenze della direzione generale dell'economia montana e delle foreste, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), si intendono senza pregiudizio delle disposizioni sulle attribuzioni del Ministero dell'ambiente stabilite dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 11.350 milioni per l'anno 1992, in lire 8.750 milioni per l'anno 1993 ed in lire 15.250 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme autorizzate dalla presente legge, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA A
(Articoli 2, 6, 8)

TABELLA ORGANICA DELLE CARRIERE
DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Qualifica	Posti di qualifica	Posti di funzione
-----------	--------------------	-------------------

PROSPETTO A) *Dirigenti:*

Dirigente generale	10	6 Direttore generale 1 Direttore generale (1) 1 Ispettore generale capo 2 Consigliere ministeriale (2)
Dirigente superiore	27	6 Vice direttore generale 6 Capo ufficio coordinamento presso la direzione generale della produzione e dei mercati 14 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto e capo ufficio periferico 1 Direttore laboratorio ispezzionato centrale
Primo dirigente	98	88 Direttore di divisione dell'amministrazione centrale e capo ufficio periferico (3) 10 Vice consigliere ministeriale

(1) Con funzioni di Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(2) Con incarichi speciali dei quali uno per il coordinamento della politica agricola comunitaria ed uno presso il gabinetto del Ministro.

(3) Di cui 20 destinati alla direzione degli uffici periferici per il servizio di prevenzione e repressione frodi.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

(Articoli 2, 6, 8)

Qualifica	Posti di qualifica
PROSPETTO B) <i>Carriera direttiva:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	743 (a)
PROSPETTO C) <i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	856 (b)
PROSPETTO D) <i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	880 (c)
PROSPETTO E) <i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	428 (d)
PROSPETTO F) <i>Operai</i>	265
Totale [Prospetti A) + B) + C) + D) + E) + F] ...	3.307

-
- (a) dei quali 300 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressioni frodi;
 (b) dei quali 225 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressioni frodi;
 (c) dei quali 250 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressioni frodi;
 (d) dei quali 125 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressioni frodi;
-

TABELLA B
(Articoli 2, 6, 8)

TABELLA ORGANICA
DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

Qualifica	Posti di qualifica
<i>Carriera direttiva scientifica:</i>	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	386
<i>Carriera direttiva amministrativa:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	45
<i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	262
<i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	132
<i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	273
Totale . . .	1.265

La presente tabella sostituisce le tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurate delle riduzioni a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e delle indisponibilità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.